



# **AZIONE CATTOLICA ITALIANA**

## **Associazione diocesana di Torino**

---

**Corso Matteotti, 11 - 10121 TORINO**  
**Tel. 011.562.32.85 - Fax 011.562.48.95**

**E-mail: [presidenza@azionecattolicatorino.it](mailto:presidenza@azionecattolicatorino.it)**

**[www.azionecattolicatorino.it](http://www.azionecattolicatorino.it)**

## ***Partecipazione e responsabilità dei laici nella Chiesa locale***

***Atto normativo diocesano dell'Azione Cattolica di Torino***



## Indice

0. Premessa: l'AC nel cammino del popolo di Dio.....	3
1. L'identità dell'AC diocesana .....	3
2. L'adesione all'AC.....	3
3. La costituzione e la struttura associativa dell'AC in Diocesi .....	3
4. L'Associazione territoriale .....	4
a1) L'Assemblea .....	4
a2) L'Assemblea elettiva. ....	4
b) il Consiglio dell'Associazione territoriale .....	5
c) il Presidente. ....	5
5. La costituzione di una nuova Associazione territoriale .....	6
6. I Gruppi diocesani .....	6
7. L'AC diocesana – Organismi dell'AC diocesana ed elezione dei responsabili diocesani.....	6
a1) L'Assemblea.....	7
a2) L'Assemblea diocesana elettiva.....	7
Elezione del consiglio Diocesano .....	7
Elezione dei delegati all'assemblea nazionale.....	8
b) Il Consiglio diocesano.....	8
c) La Presidenza diocesana .....	9
d) Il Presidente diocesano.....	10
8. Il comitato diocesano dei Presidenti.....	10
9. La partecipazione all'AC nazionale ed il collegamento regionale.....	10
10. La gestione amministrativa ed economica dell'AC diocesana .....	10
11. Rappresentanza e sede.....	11
12. Approvazione e modifica dell'Atto normativo .....	11



## 0. Premessa: l'AC nel cammino del popolo di Dio

L'Associazione diocesana dell'Azione Cattolica di Torino si inserisce nella storia e nella vita della comunità cristiana che si ritrova intorno al suo Vescovo **per annunciare e testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo**. L'AC si riconosce in questo cammino religioso ed ecclesiale della Chiesa locale, dono di fede, speranza e carità.

Dal 1875 l'AC, che allora si denominava Società della Gioventù Cattolica Italiana, si è inserita nella vita **ecclesiale** per offrire un servizio alla formazione e missione dei **laici**, contribuendo così all'unità e alla continua costruzione della comunità cristiana.

### 1. L'identità dell'AC diocesana

L'identità dell'Associazione è espressa nello Statuto nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, in particolare negli articoli 1-10, a cui si rinvia.

L'AC diocesana è retta dallo Statuto nazionale, dal Regolamento Nazionale di Attuazione e dal presente Atto normativo.

### 2. L'adesione all'AC

L'adesione all'AC è un atto personale, generalmente maturato attraverso l'esperienza di gruppo e la partecipazione alla vita ecclesiale; ciò vale per ogni età, secondo le caratteristiche proprie di ciascuna. L'adesione è pubblica e si esprime nelle forme previste dal regolamento dell'AC nazionale, secondo le modalità precisate annualmente dal Consiglio diocesano in occasione della conferma dell'adesione.

Ai sensi dell'articolo 4.2 del Regolamento di Attuazione, la mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.

L'adesione all'AC è, di norma, espressa nell'ambito di una Associazione territoriale. In mancanza di tale riferimento territoriale è inoltre prevista la possibilità di esprimere l'adesione presso il Centro diocesano.

L'adesione all'AC in Diocesi **significa la scelta** del laico di aderire all'Azione Cattolica Italiana, la condivisione e la partecipazione al programma formativo e missionario dell'Associazione, la collaborazione e corresponsabilità al servizio associativo ed ecclesiale, nella Chiesa locale e nella quotidianità della vita, con la preghiera, l'impegno attivo, il sacrificio, lo studio. L'adesione all'AC comporta il contributo anche economico, la partecipazione ai momenti di elaborazione dei programmi ed alla elezione dei responsabili, la disponibilità ad assumere responsabilità nella vita associativa.

### 3. La costituzione e la struttura associativa dell'AC in Diocesi

Il ruolo e la presenza dell'AC trova periodica conferma da parte del Vescovo diocesano attraverso la nomina del Presidente diocesano e degli Assistenti, secondo le norme stabilite dallo Statuto dell'Associazione.

L'AC diocesana di Torino si organizza in una **struttura unitaria e articolata** per territorio, fasce di età, ambiente.

L'AC diocesana si articola in **Associazioni territoriali**, che possono avere carattere parrocchiale o interparrocchiale, oppure riferirsi ad una unità pastorale. L'Associazione territoriale è costituita da aderenti ragazzi, giovani, adulti.

Per specifiche esigenze pastorali si possono inoltre istituire **Gruppi diocesani** che sviluppano una **specifica attenzione** pastorale ad un ambiente, età o condizione di vita (giovani-adulti, anziani, giovanissimi, studenti, lavoratori, famiglie, ...). A tali Gruppi diocesani possono fare riferimento Gruppi territoriali costituiti all'interno delle Associazioni territoriali nella medesima prospettiva pastorale.



L'AC diocesana e le singole associazioni territoriali si articolano per fasce di età: bambini, ragazzi, giovanissimi, giovani, giovani-adulti, adulti, anziani, che fanno riferimento rispettivamente all'ACR, al Settore giovani, al Settore adulti.

Uno o più gruppi di ambiente possono costituire a livello diocesano un **Movimento di AC**: la costituzione e l'organizzazione di un Movimento diocesano di AC fanno riferimento allo Statuto nazionale ed ai documenti normativi. In particolare vengono costituiti il Movimento Lavoratori di Ac (MLAC) con specifica attenzione all'ambiente del mondo del lavoro e il Movimento Studenti di Ac (MSAC) con attenzione al mondo della scuola.

Sono inoltre inseriti nella esperienza dell'Azione Cattolica diocesana, pur nella loro autonomia di Movimenti, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), il Movimento Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC), la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI).

L'AC diocesana, in considerazione della organizzazione territoriale della Diocesi di Torino suddivisa in distretti territoriali, potrà istituire un coordinamento distrettuale cui parteciperanno, nei modi definiti dal Consiglio diocesano, tutte le Associazioni territoriali del Distretto.

L'AC diocesana e le sue articolazioni si organizzano e operano in **forma democratica** quanto all'elezione dei responsabili e all'individuazione dei programmi di attività e alla assunzione delle scelte che orientano il cammino associativo (cfr. *Apostolicam Actuositatem* n°. 20).

#### 4. L'Associazione territoriale

L'Associazione territoriale di AC si impegna, oltre alla collaborazione dovuta istituzionalmente, ad un **rapporto fraterno** di comunione e sostegno dei sacerdoti e del Vescovo, alla condivisione degli impegni del loro ministero e delle loro fatiche, nello stile proprio della corresponsabilità dei laici alla vita della comunità ecclesiale e nella franca esposizione delle proprie valutazioni.

Organi dell'Associazione territoriale sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente.

##### a1) l'Assemblea

E' costituita da tutti gli aderenti all'AC del settore giovani e del settore adulti della parrocchia o territorio altrimenti definito; i ragazzi sono coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione e sono rappresentati dai loro educatori nei momenti in cui si esprime la vita democratica dell'Associazione.

L'Assemblea è invitata a riunirsi almeno una volta all'anno, per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte. All'Assemblea sono invitati a partecipare i parroci o i loro delegati. Hanno diritto di parola e di voto tutti i soci giovani e adulti in regola con l'adesione alla data dello svolgimento dell'Assemblea.

All'Assemblea sono invitati ad assistere i simpatizzanti dell'AC. Essi potranno partecipare ad eventuali momenti di studio e/o di verifica allargati. A tal fine tutti i Presidenti ed i Responsabili parrocchiali sono invitati ad effettuare la dovuta informazione in merito, cosicché questo fondamentale momento assembleare, significativo della partecipazione democratica degli aderenti alla vita dell'Azione Cattolica, possa essere vissuto in tutta la sua pienezza. In via ordinaria l'Assemblea dell'associazione territoriale è convocata dal Presidente; in via straordinaria può anche essere convocata dalla Presidenza diocesana.

##### a2) l'Assemblea elettiva.

In base alle scadenze fissate da Statuto e Regolamento nazionale, e secondo le modalità indicate dal Consiglio diocesano, l'Assemblea provvede a eleggere i Responsabili dell'Associazione territoriale, in rapporto al numero degli iscritti, che costituiscono il Consiglio dell'Associazione territoriale, secondo quanto descritto nell'articolo 4 com-



ma b del presente atto normativo. L'Assemblea territoriale elettiva, provvede inoltre ad eleggere i delegati all'assemblea diocesana, che insieme al Presidente dell'Associazione territoriale rappresentano con diritto di parola e di voto l'Associazione territoriale per l'intero mandato. L'Assemblea elegge 1 delegato per ogni articolazione presente nell'Associazione territoriale, e un delegato aggiuntivo ogni 50 aderenti all'Associazione territoriale. Nel caso di associazioni con un numero di aderenti fino a 15, il diritto di voto all'Assemblea diocesana è esercitato dal solo Presidente.

Tutte le elezioni si svolgono per iscritto e a scrutinio segreto. Deve inoltre essere redatto un verbale che indichi il nome del Presidente dell'Associazione territoriale designato, i componenti del Consiglio dell'Associazione territoriale e i delegati all'assemblea diocesana. Il verbale, firmato da chi ha presieduto l'Assemblea dovrà essere trasmesso alla Presidenza diocesana entro i termini stabiliti dalla presidenza stessa, affinché essa possa far pervenire il nominativo del Presidente designato al Vescovo per la nomina, sia per definire gli aventi diritto al voto all'Assemblea diocesana.

#### **b) il Consiglio dell'Associazione territoriale.**

E' costituito dal Presidente, dall'Assistente e dagli altri responsabili eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei giovani, degli adulti e dell'ACR, avendo cura di garantire una rappresentanza sia maschile sia femminile.

L'Assemblea territoriale elegge il Consiglio dell'Associazione territoriale, costituito in base al numero degli iscritti e alla presenza delle diverse articolazioni:

- 1 responsabile del settore adulti per un numero di aderenti del settore fino a 15, 2 per un numero superiore;
- 1 responsabile del settore giovani per un numero di aderenti del settore fino a 15, 2 per un numero superiore;
- 1 responsabile dell'ACR per un numero di ragazzi aderenti fino a 15, 2 per un numero superiore.

Il diritto di voto è esercitato dai soci che alla data dell'assemblea elettiva abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, e possono essere eletti i soci che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. Al Consiglio partecipa il Sacerdote Assistente dell'Associazione territoriale, e possono farne parte un segretario, un amministratore eletti dal consiglio su proposta del Presidente e un responsabile per la promozione associativa cooptato.

Nel caso di Associazioni territoriali poco numerose fino a 15 aderenti temporaneamente, l'Assemblea dell'Associazione territoriale non elegge il Consiglio dell'associazione territoriale, ma procede direttamente alla designazione del Presidente dell'Associazione territoriale e di una persona quale collaboratore del Presidente in qualità di segretario o di incaricato ad avviare le articolazioni non presenti. Il Consiglio dell'Associazione territoriale ha compiti di programmazione, gestione e verifica delle attività della Associazione territoriale stessa, con riferimento agli orientamenti pastorali e ai programmi della Diocesi, della comunità ecclesiale di appartenenza e dell'Associazione diocesana.

Il consiglio approva annualmente il rendiconto economico-finanziario

#### **c) il Presidente.**

La proposta per la nomina del Presidente dell'Associazione territoriale di base è effettuata dal Consiglio dell'Associazione territoriale di base con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona; la nomina è effettuata dal Vescovo diocesano.

Il nominativo proposto viene comunicato alla Presidenza diocesana, che si preoccupa di sottoporlo al Vescovo. Il Presidente dell'Associazione territoriale entra in carica a seguito della nomina vescovile.

Il Presidente dell'Associazione territoriale può essere eletto solo per due mandati consecutivi. Il Presidente territoriale può proporre al consiglio la nomina di un segretario e di un amministratore e un incaricato della promozione associativa dell'Associazione territoriale che collaborino con lui nella gestione dell'attività associativa con particolare attenzione ai rapporti con i soci, alla raccolta delle adesioni e al collegamento con il Centro diocesano.

Con la carica di Presidente territoriale sono incompatibili tutte le situazioni indicate dal Regolamento di attuazione nazionale e dal consiglio nazionale e in particolare le cariche politiche (le cariche all'interno di partiti e movi-



menti politici, nonché le cariche pubbliche elettive). Nel caso in cui, nel corso del triennio, un Presidente dell'Associazione territoriale ritenga di optare per l'assunzione di una delle cariche suddette dovrà contestualmente dimettersi dalla carica associativa.

Nel caso in cui nel corso del triennio il Presidente dell'Associazione territoriale si dimetta, occorre verificare la situazione con la presidenza diocesana. Per la sua sostituzione occorre nuovamente indire l'assemblea dell'Associazione territoriale, dandone tempestiva comunicazione scritta alla Presidenza diocesana.

#### Norme Integrative

Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

## **5. La costituzione di una nuova Associazione territoriale**

L'Associazione diocesana si propone attraverso una collaborazione costante con le Parrocchie e le strutture ecclesastiche in cui si articola la Diocesi, nell'intento di fondare gruppi e associazioni territoriali in spirito di corresponsabilità con i parroci, i religiosi, i diaconi.

È opportuno che la costituzione di nuove Associazioni territoriali avvenga attraverso un cammino formativo ed ecclesiale di un nucleo di laici sostenuto dal Centro diocesano; un cammino che, di norma, comprende:

- un lavoro culturale sulla posizione dei laici nella chiesa e nella società e sui problemi emergenti nel mondo di oggi in relazione alla fede;
- un percorso di vita di gruppo e di rapporti interpersonali in cui si sperimenti il tipo di formazione, di ricerca spirituale e di servizio proprio dell'Associazione di AC;
- un'Assemblea fondativa, in cui l'Associazione territoriale si costituisce e traccia un proprio programma.

Spetta al Consiglio diocesano riconoscere la costituzione di una nuova Associazione territoriale di AC ed i rispettivi responsabili.

## **6. I Gruppi diocesani**

I Gruppi diocesani sviluppano una specifica attenzione pastorale dell'Associazione diocesana ad un ambiente, età o condizione di vita. Il Consiglio diocesano all'atto del loro riconoscimento formale ne fissa anche i compiti e le specificità. Ciascun Gruppo diocesano ha un coordinatore nominato dal Presidente diocesano, su proposta degli aderenti che partecipano alle attività del Gruppo stesso.

Il gruppo diocesano elegge un rappresentante all'Assemblea diocesana.

## **7. L'AC diocesana – Organismi dell'AC diocesana ed elezione dei responsabili diocesani**

Organi dell'Associazione diocesana sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio diocesano;
- la Presidenza diocesana;
- il Presidente.



### **a1) L'Assemblea**

All'Assemblea sono invitati tutti gli aderenti dell'Associazione diocesana. La costituiscono e vi partecipano con diritto di voto:

- i presidenti delle associazioni territoriali e delegati delle Associazioni territoriali all'Assemblea diocesana, come definito dall'articolo 4 comma a2 del presente atto normativo
- il segretario e un delegato eletto dai rispettivi congressi dei Movimenti diocesani di AC istituiti, ogni 15 aderenti;
- i rappresentanti dei Gruppi diocesani istituiti;
- il Consiglio diocesano;
- i rappresentanti di FUCI, MEIC, MIEAC secondo quanto previsto dagli accordi stabiliti a livello nazionale.

I ragazzi sono rappresentati dai loro educatori per quanto riguarda le funzioni elettive e sono coinvolti nella Assemblea secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione.

All'Assemblea partecipano con diritto di parola tutti i sacerdoti assistenti e sono invitati tutti i sacerdoti e i rappresentanti dei religiosi della Diocesi. All'Assemblea sono invitati ad assistere i simpatizzanti dell'AC, nonché i rappresentanti di altri movimenti o associazioni ecclesiali invitati dalla Presidenza diocesana.

L'Assemblea è convocata dal Presidente diocesano, che la presiede, almeno una volta l'anno per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, incontrare il Vescovo, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte.

Un delegato impossibilitato a partecipare all'assemblea può delegare un rappresentante della stessa articolazione e appartenente alla stessa Associazione territoriale o Movimento che sia già titolare di diritto di voto.

Il consigliere diocesano non può delegare il proprio voto. Il socio che ha diritto di voto in virtù di diversi incarichi esprime il voto una sola volta e non può delegare gli altri diritti di voto.

In ogni caso, un partecipante all'assemblea non può detenere più di una delega.

### **a2) L'Assemblea diocesana elettiva**

In base alle scadenze fissate da Statuto e Regolamento nazionale, il Presidente diocesano convoca l'Assemblea diocesana elettiva. L'Assemblea provvede ad eleggere il Consiglio Diocesano e anche i delegati dell'Associazione diocesana alla Assemblea nazionale.

#### ***Elezione del consiglio Diocesano***

Per l'elezione dei membri elettivi del Consiglio diocesano dovranno essere presentate delle liste, di norma una per ognuno degli articolazioni appresso indicati, contenenti non meno di sei candidati. I candidati di ciascuna lista dovranno essere per metà di sesso maschile e per metà di sesso femminile. Almeno il sessanta per cento dei candidati di ciascuna lista dovranno aderire ad Associazioni territoriali di AC. Ciascuna lista dovrà essere presentata alla Commissione elettorale da almeno sei delegati all'Assemblea diocesana non facenti parte della lista stessa. Candidati e presentatori dovranno essere in regola con l'adesione all'Associazione per l'anno associativo in corso; di tale adesione si farà verifica attraverso la presentazione della tessera alla Commissione elettorale al momento della presentazione della lista. Le liste dovranno essere presentate alla Commissione elettorale di svolgimento dell'Assemblea diocesana entro la scadenza fissata dalla Presidenza Diocesana per lo svolgimento dell'assemblea elettiva.

Le liste saranno organizzate secondo le tre articolazioni:

- Adulti;
- Giovani;
- Responsabili ed educatori ACR.

Ogni lista potrà essere illustrata all'Assemblea da uno dei presentatori, prima dell'inizio delle operazioni di voto.



Ciascun elettore potrà indicare al massimo due nominativi, scelti fra i candidati, per ciascuna delle tre articolazioni.

Per ognuna delle articolazioni (Adulti ,Giovani e Responsabili ACR) **saranno eletti tre candidati (uomini) e le tre candidate (donne)** che hanno ricevuto più voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

Si precisa che i membri della Presidenza possono non essere fra i membri del Consiglio eletti dall'Assemblea. Qualora lo fossero, al momento della loro elezione, ad essi subentreranno in Consiglio Diocesano i primi esclusi nella lista di provenienza, nel rispetto della regola di rappresentanza di genere.

In caso di sopravvenute dimissioni di uno dei Consiglieri eletti prima della scadenza del suo mandato triennale, questi verrà sostituito dal candidato primo escluso dell'articolazione in cui è stata presentata la candidatura nel rispetto, per quanto possibile, della regola di rappresentanza di genere.

#### *Elezione dei delegati all'assemblea nazionale*

L'Assemblea diocesana eleggerà inoltre i delegati all'Assemblea nazionale in rappresentanza di Adulti, Giovani ed ACR.

La lista dei candidati a rappresentare come delegati l'Associazione diocesana all'Assemblea nazionale verrà predisposta dalla Presidenza diocesana uscente. La lista comprenderà tre nominativi di aderenti per ciascuna delle tre articolazioni e dovrà essere presentata alla Commissione elettorale.

Ogni elettore potrà votare per un solo candidato per ognuna delle tre articolazioni.

Parteciperanno all'Assemblea nazionale in rappresentanza dell'Associazione diocesana il Presidente diocesano nominato e i due delegati eletti non appartenenti all'ambito del Presidente.

#### **b) Il Consiglio diocesano**

È rappresentativo delle diverse articolazioni dell'AC diocesana e di tutte le componenti dell'Associazione: adulti, giovani e ragazzi (tramite gli educatori ACR), uomini e donne.

Partecipano al Consiglio diocesano i componenti la Presidenza diocesana (che ne sono membri di diritto), i 18 membri eletti dalla Assemblea diocesana secondo le norme riportate nell'articolo 7 comma a2 del presente Atto Normativo, i Segretari dei Movimenti di AC e un rappresentante per ciascuno di MEIC, MIEAC e FUCI costituiti in Diocesi.

Partecipano al Consiglio diocesano i sacerdoti assistenti a livello diocesano, i Consiglieri nazionali e i membri della Delegazione regionale aderenti in diocesi .

Al consiglio partecipano, inoltre, eventuali membri cooptati per esprimere particolari attenzioni pastorali e di esperienza associativa, quali i rappresentanti della Terza età indicati dal Settore Adulti, una coppia di coniugi indicata dal Settore Adulti e un aderente incaricato a mantenere rapporti di coordinamento con la Gioventù Operaia Cristiana, indicato dal Presidente.

Il diritto di voto all'interno del consiglio, in virtù dell'art. 19 dello Statuto è esercitato da coloro che vi partecipano in virtù di carica elettiva.

Il Consiglio diocesano elegge la Presidenza diocesana:

- il Presidente diocesano viene nominato dal Vescovo scegliendo in una terna di nominativi espressa attraverso apposita votazione dal Consiglio diocesano in conformità alle norme presenti nello Statuto nazionale e secondo la procedura indicata nel Regolamento Nazionale di Attuazione (art 10)



- i 4 Vicepresidenti diocesani sono eletti dal Consiglio diocesano su proposta dei consiglieri dei rispettivi Settori di appartenenza;
- il Responsabile ACR è eletto dal Consiglio diocesano su proposta dei consiglieri diocesani ACR;
- il Segretario e l'Amministratore sono eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente.
- La Presidenza diocesana può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un Vice Responsabile dell'ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo.

Il Consiglio diocesano è convocato dal Presidente diocesano, che lo presiede, in via ordinaria, di norma, almeno sei volte nell'anno. Il Consiglio diocesano può essere convocato in via straordinaria su motivata richiesta del Vescovo, della Presidenza nazionale, di un terzo dei Consiglieri diocesani o dei Presidenti delle Associazioni territoriali. Il Consiglio diocesano, discute ed approva il programma di attività e assume le scelte che orientano il servizio dell'AC nella Chiesa locale e nella società, secondo le linee definite dalla Assemblea diocesana; esamina la situazione delle Associazioni territoriali e riconosce la costituzione di nuovi Gruppi diocesani, nuovi Movimenti diocesani e Associazioni territoriali; cura la formazione di animatori e responsabili educativi ed associativi; definisce, su proposta della Presidenza diocesana, l'organizzazione del Centro diocesano ed i criteri per la scelta dei collaboratori; approva il bilancio, controlla la gestione dell'Associazione diocesana; discute le proposte di modifica all'Atto normativo diocesano da sottoporre all'Assemblea diocesana.

Il Consiglio diocesano si può riunire anche per articolazione, al fine di predisporre l'attività associativa specificamente rivolta a ragazzi, giovani o adulti. A tale scopo può invitare a collaborare al lavoro diocesano altri responsabili parrocchiali laici, sacerdoti, seminaristi, religiose.

Per valutare i problemi ecclesiali e associativi e discutere le linee di lavoro dell'Associazione diocesana, il consiglio si può riunire in seduta congiunta insieme al Comitato diocesano dei Presidenti.

Il Consigliere diocesano che sia assente non giustificato dalle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, decade dalla carica di consigliere e verrà sostituito secondo quanto previsto all'articolo 7 comma a2.

### **c) La Presidenza diocesana**

è eletta dal Consiglio diocesano ed è composta dal Presidente, dal Segretario, dall'Amministratore, da quattro vicepresidenti (due del settore adulti e due del settore giovani) da un responsabile e un vice-responsabile dell'ACR. Partecipano alla Presidenza diocesana i Responsabili dei Movimenti diocesani di AC.

Gli Assistenti diocesani fanno parte della Presidenza diocesana, senza diritto di voto. Curano in particolare i rapporti col Vescovo e con il presbiterio diocesano; partecipano alle iniziative associative diocesane, regionali e nazionali. Gli assistenti diocesani sono nominati dal Vescovo.

Tutti i componenti la Presidenza sono corresponsabili dell'intera vita associativa e collaborano col Presidente per la conduzione unitaria dell'AC diocesana.

La Presidenza gestisce unitariamente l'Associazione in base alle linee definite dalla Assemblea diocesana e ai programmi decisi in Consiglio diocesano, cura i rapporti con il Vescovo, i sacerdoti, i Consigli pastorale e presbiterale e gli altri organismi diocesani. Cura i rapporti con la Presidenza ed il Centro nazionale di AC e con la Delegazione regionale.

È compito della Presidenza diocesana:

- predisporre un programma annuale di attività da sottoporre al Consiglio diocesano, valutando la situazione diocesana ed associativa, in armonia con i programmi pastorali indicati dal Vescovo, in sintonia con i programmi e le iniziative definite dall'Associazione nazionale, individuando le iniziative da svolgere unitariamente o in forma articolata, così da offrire una proposta qualificata di formazione e di azione missionaria per i soci;
- curare una attenta verifica delle attività svolte nell'anno sia con il Consiglio diocesano sia con il Comitato diocesano dei Presidenti;



- curare i rapporti con le Associazioni territoriali e le Parrocchie, promovendo occasioni di incontro e dialogo;
- convocare e preparare il lavoro del Consiglio diocesano, secondo il programma concordato con il Consiglio stesso, curando in particolare la comunicazione e la collaborazione tra le articolazioni;
- predisporre il Regolamento per lo svolgimento delle Assemblee elettive delle Associazioni territoriali e per le elezioni del Consiglio diocesano, coerente con lo Statuto nazionale e col presente Atto normativo.

#### **d) Il Presidente diocesano**

Il Presidente diocesano è nominato dal Vescovo tra una terna di nominativi proposta dal Consiglio.

Il Presidente diocesano è eletto in conformità alle norme presenti nello Statuto nazionale e secondo la procedura indicata nel Regolamento Nazionale di Attuazione (art 10) e propone al Consiglio la nomina di Segretario e Amministratore.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, presiede e coordina l'attività della Presidenza, presiede il Consiglio diocesano, il Comitato diocesano dei Presidenti e l'Assemblea diocesana.

### **8. Il comitato diocesano dei Presidenti**

L'insieme dei Presidenti delle Associazioni territoriali di AC forma il Comitato diocesano dei Presidenti. Tale Comitato coadiuva, con compiti consultivi, il Consiglio diocesano e la Presidenza diocesana nella predisposizione dei programmi associativi e nella conduzione dell'Associazione.

Al Comitato diocesano dei Presidenti partecipano anche i segretari dei Movimenti diocesani di AC.

Il Comitato diocesano dei Presidenti viene convocato di norma almeno una volta l'anno dal Presidente diocesano, che lo presiede.

### **9. La partecipazione all'AC nazionale ed il collegamento regionale**

La Presidenza ed il Consiglio diocesano curano i rapporti con l'AC nazionale e con la Delegazione regionale, re-  
cependone le indicazioni ed i programmi e, dopo una attenta valutazione e discussione, proponendole a livello diocesano e territoriale, offrendo un'attiva collaborazione alle iniziative nazionali e regionali, contribuendo con la riflessione e la messa in comune delle esperienze all'elaborazione di percorsi comuni, sussidi e strumenti formativi e missionari, partecipando ai momenti assembleari per eleggere i responsabili ed elaborare le linee comuni dell'Associazione. L'AC diocesana sostiene e collabora ai progetti internazionali dell'AC.

### **10. La gestione amministrativa ed economica dell'AC diocesana**

La Presidenza diocesana cura la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione diocesana e la esercita in forma collegiale, in particolare attraverso l'opera dell'Amministratore.

Il Consiglio diocesano, su proposta del Presidente, elegge un Comitato per gli affari economici composto di duesoci particolarmente competenti nelle tematiche specifiche, per sostenere, attraverso il proprio consiglio di esperti, il lavoro dell'Amministratore. Tale comitato per gli affari economici è a carattere consultivo ed è presieduto dall'Amministratore diocesano.

La Presidenza diocesana stila un bilancio annuale preventivo ed un bilancio annuale consuntivo che sottopone al Consiglio diocesano per l'approvazione.

In caso di scioglimento o di chiusura dell'Associazione, in osservanza dello Statuto nazionale, il patrimonio si devolve ad associazioni con finalità omologhe.



## **11. Rappresentanza e sede**

L'AC diocesana di Torino è rappresentata dal Presidente diocesano in carica, nominato secondo le indicazioni statutarie e le specificazioni contenute nel presente Atto normativo.

La sede dell'Associazione diocesana è fissata in Torino, corso Matteotti 11.

## **12. Approvazione e modifica dell'Atto normativo**

Il presente Atto normativo è approvato dal Consiglio diocesano del 26 settembre 2016 a seguito del recepimento delle modifiche richieste dal Consiglio Nazionale con lettera Prot. n. 50/2016 del 2 aprile 2016 sulla precedente versione già approvata dalla Assemblea diocesana celebrata a Torino il 4 marzo 2012 e già operativa a seguito della valutazione di conformità espressa dal Consiglio nazionale in data 27 giugno 2012

Le norme del presente Atto normativo possono essere modificate dall'Assemblea diocesana; le modifiche, prima di divenire operative, debbono essere confermate dal Consiglio nazionale.



*Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Torino*

---

*Stampato nel mese di ottobre 2016*

*presso Azione Cattolica Diocesi di Torino*